



Il giorno 28 del mese di novembre dell'anno 2022 alle ore 18,00 si è riunita, presso la sede amministrativa dell'associazione in Via Monte Nibbio.38 Orvieto Scalo l'assemblea dei soci dell' "ASSOCIAZIONE DIABETE ORVIETO" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento statuto per passaggio a RUNTS come da richieste Regione Umbria;

Assume la presidenza della riunione a norma dell'articolo 12 dell'attuale statuto il Presidente Sara Anna Laura Scillitani, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario Saleppico Omero in qualità di socio più anziano che rilevata la presenza dei soci, e rilevate le maggioranze previste dall'articolo 12 dello statuto che richiama quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile dichiara la riunione valida ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il presidente comunica che in data 2 novembre 2022 è pervenuta all'associazione una comunicazione della Regione Umbria nella quale venivano evidenziate alcune modifiche da apportare allo statuto ai fini della migrazione nel RUNTS. Al fine di velocizzare tale passaggio si è provveduto ad apportare allo statuto le modifiche richieste.

La proposta di statuto che viene portata oggi all'approvazione dell'assemblea tiene conto solo di quelle modifiche richieste dalla Regione Umbria al fine di procedere alla migrazione dell'associazione al RUNTS.

Sul punto si apre una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

- Di approvare le variazioni dello statuto relative all'adeguamento alla nuova normativa ETS così come presentate;
- Di dare mandato al Presidente dell'associazione Sara Anna Laura Scillitani di procedere con tutte le comunicazioni e registrazioni inerenti alla variazione dello statuto appena deliberato, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la comunicazione alla Regione Umbria e al Comune di Orvieto e quanto altro fosse necessario in virtù delle disposizioni di legge.

Alle ore 18,45 essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola l'assemblea è sciolta.

IL PRESIDENTE
Sara Anna Laura Scillitani

IL SEGRETARIO
Omero Saleppico

STATUTO

Art. 1 – E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE DIABETE ORVIETO O.D.V." più brevemente anche "A.D.O O.D.V.". L'associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli enti del "Terzo Settore". Successivamente all'istituzione e all'iscrizione nel suddetto Registro Unico del Terzo Settore, nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato, l'Associazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo Settore – organizzazioni di volontariato" o l'acronimo "E.T.S. – O.D.V."...

Art. 2 – L'Associazione ha sede legale in Orvieto presso il Servizio Diabetologico dell'Ospedale di Orvieto. Potrà istituire sedi secondarie con delibera dell'assemblea dei Soci.

Art. 3 – La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 – L'Associazione è apolitica ed apartitica, non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale di attività, socio-sanitarie, di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali con finalità educativa con particolare riferimento a:

- promuovere con ogni mezzo la conoscenza del diabete mellito;
- promuovere e stimolare ogni iniziativa atta a favorire la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia del diabete e le sue complicanze nel territorio che è attualmente servito dalla ASL n. 4 ed in quello che in futuro verrà servito dalla organizzazione sanitaria pubblica che opererà nell'ambito del territorio del Comprensorio Orvietano, comprendente comunque il Comune

di Orvieto ed i Comuni limitrofi.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere l'integrazione dei diabetici nella scuola, nel lavoro e nello sport. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione collaborerà attivamente, ove possibile, con le strutture sanitarie locali, regionali e/o nazionali, con le università, con le Associazioni mediche e con ogni altra Associazione avente analoghe finalità istituzionali, nonché con le pubbliche amministrazioni.

Per l'espletamento delle attività di interesse generale sopra indicate l'associazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e nei limiti di legge. L'individuazione delle attività diverse e/o secondarie sarà determinato di volta in volta dal parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività vengono svolte avvalendosi, in via prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci che sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi così come previsto dall'articolo 18 del D.Lgs.

117/2017.

L'attività dei soci volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai soci/volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 5 – Il numero di Soci è illimitato.

I soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci Aggregati.

Sono Soci Ordinari i diabetici residenti nel territorio in cui opera l'attuale ASL n. 4 che siano stati ammessi a far parte dell'Associazione.

Sono Soci Aggregati i familiari dei Soci Ordinari, i sanitari e gli altri interessati al trattamento della malattia diabetica che siano ammessi a far parte dell'Associazione.

La qualifica di Socio Ordinario e di Socio Aggregato si acquisisce con l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione contenente le generalità dell'aspirante Socio e l'accettazione del presente Statuto previo versamento alla segreteria dell'Associazione del contributo annuale.

Sulle domande di ammissione il Consiglio Direttivo decide con delibera entro trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa; l'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni

dal ricevimento della relativa comunicazione. L'assemblea, se non appositamente convocata si pronuncerà in occasione della successiva convocazione

È espressamente esclusa qualsiasi temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Tutti i Soci hanno diritto di voto in assemblea, anche per l'approvazione e per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi deliberativi dell'Associazione.

Art. 6 – I Soci hanno diritto di usufruire di tutte le attrezzature e di tutti i servizi dell'Associazione.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate in conformità dello stesso;
- a versare le quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota deve avvenire entro l'anno di esercizio. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota o contributo volontario.

Art. 7 – La qualifica di Socio si perde:

- per morte;
- per recesso da comunicarsi da parte del Socio al Presidente del Consiglio Direttivo per iscritto;
- per esclusione, che viene deliberata, oltre che nei casi previsti dalla Legge, quando nei confronti del Socio sia stata accertata;
- l'inosservanza delle disposizioni statutarie e delle decisioni dell'assemblea



legalmente prese

- mancato pagamento della quota sociale e/o l'inadempimento, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti verso l'Associazione;
- un comportamento indegno o che abbia procurato danno morale o materiale all'Associazione o che comunque sia in contrasto con le finalità dell'Associazione

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che lo stesso ha ascoltato formalmente il Socio interessato, salvo che lo stesso ometta per due volte di presentarsi per essere ascoltato, senza giustificato motivo.

La perdita della qualifica di Socio viene comunicata per iscritto e decorre dal giorno del ricevimento della comunicazione.

Art. 8 – Con delibera del Consiglio Direttivo può essere attribuita la qualifica, puramente onorifica, di Associato Onorario a soggetti che abbiano contribuito con elargizioni o contributi particolari al sostentamento dell'Associazione, nonché a soggetti che siano riconosciuti tali per particolari meriti o per la particolare attività espletata per la cura o la lotta contro il diabete.

Art. 9 _ Le prestazioni degli aderenti per il conseguimento dei fini statutarî, esercitate all'interno dell'Associazione o verso soggetti esterni, sono rese a titolo completamente gratuito; esse non possono in alcun modo essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

Nessun compenso è dovuto a coloro che ricoprono le cariche previste dal presente Statuto, salvo che per eventuali membri non soci dell'organo di controllo o dell'organo di revisione.

È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli aderenti e da coloro che ricoprono cariche sociali per l'attività prestata, entro limiti preventivamente

stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che comunque diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione e dai contributi annuali dei Soci;
- da eventuali sussidi da parte di Enti e di privati;
- da eventuali erogazioni e lasciti;
- dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse e comunque da attività dell'Associazione;
- da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- da somme derivanti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività secondarie di all'articolo 4 del presente statuto e secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs 117/2017.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.

81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlg. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'organo di controllo e il revisore;
- il Collegio Scientifico.

Art. 12 – L'assemblea generale dei Soci è formata da tutti i Soci, Ordinari e

Aggregati, in regola con i contributi associativi ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ciascun Socio dispone in assemblea di un voto.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per

l'approvazione del bilancio. Deve essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la

necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.

Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio;
- la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli stessi;
- la deliberazione sulle modifiche dello statuto;
- l'approvazione di eventuali regolamenti dell'associazione;
- le deliberazioni in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o



scissione dell'associazione;

- ogni altra materia attribuita dalla legge.

La convocazione delle assemblee è fatta dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima, ed eventualmente della seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione. In caso di urgenza le assemblee possono essere convocate anche via fax o a mezzo telegramma tre giorni prima della riunione.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 del Codice civile.

La validità dell'assemblea è accertata dal Presidente.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Art. 13 – L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo il quale è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri eletti tra i Soci dall'Assemblea.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea la relazione annuale, il

bilancio preventivo, il bilancio consuntivo;

- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali regolamenti

interni

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno dei suoi membri.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso scritto da spedire a ciascun componente almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma almeno un giorno prima di quello dell'adunanza.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti espresso in modo palese.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 15 - Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, nonché il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 16 - Il Segretario riceve in deposito tutti gli atti sociali, conserva gli originali, ne rilascia copie, custodisce i registri, cura la compilazione dei verbali delle adunanze assembleari e consiliari ed ha tutte le incombenze che il Consiglio gli attribuirà al momento della nomina.

Il Tesoriere è depositario del patrimonio dell'Associazione e annualmente redige l'inventario dei beni mobili ed immobili della stessa. Riscuote le somme dovute



all'Associazione, predisporre i bilanci, informa il Consiglio Direttivo della contabilità e della situazione della cassa.

La contabilità dovrà essere costantemente aggiornata ed ogni Socio ha diritto di prenderne visione.

Art. 17 – Qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi anche uno dei limiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 deve nominare un organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'Organo di Controllo dovrà essere convocato per le riunioni mediante qualsiasi forma che consenta di confermare l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione; soltanto in caso di urgenza potrà essere convocato nello stesso giorno.

Salvo quanto previsto precedentemente in materia di organo di controllo qualora

l'associazione superi per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti indicati all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Al di fuori dei casi di legge sopra indicati l'associazione potrà comunque, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nell'ottica di massima trasparenza nominare un Collegio dei Revisori dei Conti interno composto da tre membri e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci, possono essere scelti anche tra non Soci, purché abbiano adeguata esperienza in campo amministrativo contabile. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio controlla l'andamento amministrativo e la regolare tenuta della contabilità, predisponendo la relazione sulla conduzione finanziaria al bilancio, da presentare al Comitato Direttivo e all'Assemblea annuale dei Soci, per l'approvazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i componenti del Collegio possono essere riconfermati.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo nomina i componenti il Collegio Scientifico composto da un minimo di due ad un massimo di quindici membri i quali durano in carica tre anni.

Ne fanno parte i sanitari interessati al trattamento della malattia diabetica allo scopo di fornire al Consiglio Direttivo pareri tecnici su richiesta del Consiglio stesso o in maniera autonoma.

Il Collegio Scientifico nomina, fra i suoi membri, un Presidente che dura in carica fino



alla scadenza del Collegio stesso ed è rieleggibile.

Il Collegio Scientifico viene convocato dal suo Presidente autonomamente o su richiesta del Consiglio Direttivo.

Art. 19 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 117/2017 il bilancio consuntivo dell'anno precedente il quale, verrà sottoposto all'approvazione dell'organismo di revisione contabile ove nominato e, successivamente, dell'Assemblea. Nel bilancio devono figurare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività secondarie. Il Bilancio dovrà essere depositato annualmente successivamente alla sua approvazione da parte dell'assemblea presso il registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione provvederà eventualmente alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale e agli obblighi pubblicitari di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Il bilancio deve essere portato a conoscenza dell'organismo di revisione contabile almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia. I bilanci sono approvati dall'assemblea dei Soci.

I Soci possono prendere visione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Art. 20 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del

Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (ove istituito) tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associati vi facendone richiesta al Presidente dell'Associazione

Con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 21 – L'Assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno e con le maggioranze indicate all'articolo 13 delibera lo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22– Qualsiasi controversia tra i Soci e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione e interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto

di compromesso, sarà sottoposta alla competenza di un Collegio di tre Probiviri nominati dall'Assemblea. Essi giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile nei limiti di Legge.

Art. 23 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Decreto Legislativo 117/2017.

*Le presidente
Cassatani*

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO

28 DIC. 2022

Originale dell'atto registrato il

al N. 798 Serie 3^a Esatt. Euro

OTTO ESENTR



IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott.ssa Chiara Mancaloni)
L'ADDETTO
(Sonia Cateello)